



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2016

N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE.

L'anno **2016**, il giorno **03** del mese di **Maggio**, alle ore **18:30**, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i signori:

		Presente/Assente
ing. Filafferro Giorgio	Sindaco	Presente
Di Lenardo Annalisa	Consigliere	Presente
Linossi Paola	Consigliere	Assente
Saveri Matteo	Consigliere	Presente
Callegarin Maurizio	Consigliere	Presente
Tassinari Luigino	Consigliere	Presente
Biancolino Ilenia	Consigliere	Presente
Monai Ingrid	Consigliere	Presente
Zearo Enrico	Consigliere	Presente
Musi Ezio	Consigliere	Presente
De Colle Elena	Consigliere	Presente
Goi Elsa	Consigliere	Presente
Gardel Bruno	Consigliere	Presente

È presente l'Assessore esterno **dott. Flavio Missoni**.

Assiste il Segretario Comunale **dott. Martino Del negro**.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l'**ing. Giorgio Filafferro** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e succ. mod. ed int. che attribuisce ai Comuni la facoltà di disciplinare con apposito Regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale Generale delle Entrate adottato con deliberazione del C.C. n. 6 del 19.02.2010, esecutiva a norma di legge, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 4 del 08.03.2013 e n. 12 del 26.06.2015, esecutiva a norma di legge;

RAVVISATA la necessità di coordinare il testo dell'art. 14 del Regolamento Comunale Generale delle Entrate alle ulteriori novità normative introdotte, in tema di ravvedimento operoso del contribuente, dall'art. 15, comma 1, lettera o), e dall'art. 16, comma 1, lettere e)-f), del D.Lgs. 24.9.2015, n. 158, che hanno reso più leggera la misura delle sanzioni applicabili nei ritardi non superiori ai novanta giorni, nonché l'art. 18 in tema di compensazioni, per un migliore coordinamento con la disciplina statale di versamento con il modello F24,), come illustrato nella relazione predisposta dall'ufficio tributi (allegato lett. A);

RITENUTO pertanto di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale Generale delle Entrate:

l'art. 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14 – Violazioni tributarie. Ravvedimento operoso

“1. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di un tributo comunale o di una rata di esso è soggetto, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, alla sanzione del trenta per cento dell'importo non versato; se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al presente comma è ridotta alla metà.

2. Il contribuente può regolarizzare il mancato o parziale pagamento di un tributo versando, entro i termini di seguito indicati, l'importo capitale dovuto, gli interessi al saggio legale dalla scadenza originaria al saldo e la sanzione in misura ridotta, di cui al seguente prospetto:

a) se il versamento avviene entro i primi quattordici giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è pari ad un quindicesimo della misura di cui al primo comma, corrispondente allo 0,1%, per ogni giorno di ritardo;

b) se il versamento avviene dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno dalla scadenza originaria, la sanzione è pari ad un decimo della misura di cui al primo comma, corrispondente all'1,5%;

c) se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ma entro i novanta giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è pari ad un nono della misura di cui al primo comma, corrispondente all'1,67%;

d) se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma entro un anno dalla scadenza originaria, la sanzione è pari ad un ottavo della misura di cui al primo comma, corrispondente al 3,75%. Se il versamento del tributo è correlato alla presentazione di una dichiarazione d'imposta, il termine di ravvedimento di cui alla presente lettera è fissato alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

3. La sanzione prevista dalle singole leggi d'imposta per la mancata presentazione di una dichiarazione è ridotta ad un decimo del minimo edittale, se la dichiarazione è presentata entro i novanta giorni successivi alla scadenza originaria.

4. Nel medesimo termine di cui al comma 3 possono essere regolarizzati gli errori e le omissioni commessi in una dichiarazione, con riduzione della sanzione alla misura di cui al comma 2, lettera b), applicata sull'importo del tributo o maggiore tributo risultante dal ravvedimento.

5. Non sono soggette a sanzione violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Si considerano formali le violazioni che non siano idonee a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, dei cespiti oggetto di imposizione, della base imponibile e dei soggetti passivi.”

All'art. 18, il quinto comma è sostituito dal seguente:

“5. Il contribuente, che utilizza il modello F24 per il versamento dei tributi comunali, ha facoltà di compensare i tributi a debito con crediti relativi a tributi o contributi pagabili con il predetto modello, ovvero di compensare il proprio credito per tributi comunali con somme a debito per altri tributi o per contributi, nella misura e nei limiti in cui tali compensazioni sono consentite dalle leggi dello Stato. Nell'ipotesi di cui al presente comma, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 2.”

VISTO il testo regolamentare aggiornato con la modifica proposta, allegato sotto la lett. C), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Sindaco che illustra l'argomento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott.ssa Cristina SELENSCIG, in data 26.04.2016, pervenuto al protocollo comunale in data 27.04.2016, al n. 0003923, allegato al presente atto, sotto la lett. B), per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni che reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO della discussione intervenuta, quale risulta dalla relativa registrazione elettromagnetica, esistente agli atti, la cui trascrizione verrà allegata alla successiva delibera consiliare di approvazione del presente verbale, come stabilito dal vigente art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, come da ultimo adottato nel testo coordinato approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 14.03.2016;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 47 dd. 21.12.2015, esecutiva a norma di legge all'oggetto: “Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - rinvio adempimenti in materia di contabilità”;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto in merito all'organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l'altro, ai sensi dell'art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle

relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;

VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 08.07.2014, prot. n. 0007536, modificato in data 15.10.2014, prot. n. 0010625, relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

DI apportare, esercitando l'autonomia regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del Decr. Legisl. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, con effetto dalla data di adozione del presente atto, le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale Generale delle Entrate:

l'art. 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14 – Violazioni tributarie. Ravvedimento operoso

“1. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di un tributo comunale o di una rata di esso è soggetto, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, alla sanzione del trenta per cento dell'importo non versato; se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al presente comma è ridotta alla metà.

2. Il contribuente può regolarizzare il mancato o parziale pagamento di un tributo versando, entro i termini di seguito indicati, l'importo capitale dovuto, gli interessi al saggio legale dalla scadenza originaria al saldo e la sanzione in misura ridotta, di cui al seguente prospetto:

a) se il versamento avviene entro i primi quattordici giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è pari ad un quindicesimo della misura di cui al primo comma, corrispondente allo 0,1%, per ogni giorno di ritardo;

b) se il versamento avviene dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno dalla scadenza originaria, la sanzione è pari ad un decimo della misura di cui al primo comma, corrispondente all'1,5%;

c) se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ma entro i novanta giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è pari ad un nono della misura di cui al primo comma, corrispondente all'1,67%;

d) se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma entro un anno dalla scadenza originaria, la sanzione è pari ad un ottavo della misura di cui al primo comma, corrispondente al 3,75%. Se il versamento del tributo è correlato alla presentazione di una dichiarazione d'imposta, il termine di ravvedimento di cui alla presente lettera è fissato alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

3. La sanzione prevista dalle singole leggi d'imposta per la mancata presentazione di una dichiarazione è ridotta ad un decimo del minimo edittale, se la dichiarazione è presentata entro i novanta giorni successivi alla scadenza originaria.

4. Nel medesimo termine di cui al comma 3 possono essere regolarizzati gli errori e le omissioni commessi in una dichiarazione, con riduzione della sanzione alla misura di cui al comma 2, lettera b), applicata sull'importo del tributo o maggiore tributo risultante dal ravvedimento.

5. Non sono soggette a sanzione violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Si considerano formali le violazioni che non siano idonee a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, dei cespiti oggetto di imposizione, della base imponibile e dei soggetti passivi.”

All'art. 18, il quinto comma è sostituito dal seguente:

“5. Il contribuente, che utilizza il modello F24 per il versamento dei tributi comunali, ha facoltà di compensare i tributi a debito con crediti relativi a tributi o contributi pagabili con il predetto modello, ovvero di compensare il proprio credito per tributi comunali con somme a debito per altri tributi o per contributi, nella misura e nei limiti in cui tali compensazioni sono consentite dalle leggi dello Stato. Nell'ipotesi di cui al presente comma, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 2.”

DI precisare che per effetto di tale modifica il Regolamento Comunale in parola assume il contenuto di cui al testo che viene allegato, al presente atto, sotto la lett. C), per farne parte integrante e sostanziale;

DI incaricare il Segretario Comunale/Funziario Responsabile dei Tributi di comunicare le modifiche ed integrazioni in parola, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, come stabilito dalle vigenti disposizioni in materia;

DI dare atto che il Regolamento Comunale, così modificato ed integrato, verrà pubblicato sul sito WEB istituzionale del Comune di Moggio Udinese;

e con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano,

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

Area Economico Finanziaria Fiscale e Tributi Locali - Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 27/04/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO
(dott. Martino Del Negro)**



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali - Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 27/04/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO
(dott. Martino Del Negro)**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ing. Giorgio Filafferro

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Martino Del Negro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio oggi 04/05/2016 e vi rimarrà a tutto il 19/05/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Moggio Udinese, 04/05/2016

L'IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari